

## APPROFONDIMENTO CIVILE

### Nessun licenziamento per le vigilesse che avevano chiesto protezione al clan (Trib. Bari n. 3048/2025)

Data pubblicazione:	07/08/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

#### Contenuto

**Bari**, due agenti della Polizia Municipale, dopo aver sanzionato un passaggio con il rosso e un divieto di sosta, vengono e bersagliate da **insulti e minacce**. Invece di seguire il protocollo e compilare una classica relazione di servizio, le due - *forse colte dal panico o da un'idea poco brillante* - **decidono di fare una telefonata... non esattamente istituzionale**.

Il destinatario? Un soggetto noto per le sue **frequentazioni non proprio ecclesiastiche**, sospettato di essere vicino a un clan mafioso locale.

La storia viene fuori per puro caso, nel corso di una indagine penale, a carico di altri soggetti - nel quale le due agenti risultano non indagate e perfettamente estranee - e le **intercettazioni telefoniche** non lasciano spazio a interpretazioni diverse: **le chiamate non erano saluti, né casualità, ma per richiedere "protezione"**.

Risultato? **Procedimento disciplinare e licenziamento in tronco**.

#### LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI

Il Tribunale del Lavoro di Bari, con la sentenza n. 3048/2025, ricostruisce con precisione chirurgica la vicenda, giungendo alla conclusione che "**contattare un soggetto notoriamente influente perché vicino alla malavita** - anziché fare un rapporto di servizio - **non è accettabile** per un agente di polizia municipale. Anche se l'intento era "rassicurarsi" o "capire con chi avevano a che fare".

**Tuttavia, osserva il Giudice:**

«**I saltuari contatti telefonici non costituiscono, di per sé, motivo sufficiente per un licenziamento.** Il comportamento è censurabile, ma non tale da far venire meno irrimediabilmente il rapporto fiduciario.».

Le sanzioni risultavano legittimamente irrogate, escludendo qualsiasi intento di favorire i trasgressori. Tuttavia, la condotta tenuta dalle agenti, successivamente, ha integrato una violazione rilevante del Codice di Comportamento e del Regolamento della Polizia Locale, **compromettendo l'immagine dell'amministrazione agli occhi dell'opinione pubblica.**

**I licenziamenti vengono annullati:** il Giudice ritiene eccessiva la sanzione espulsiva e la sostituisce con una **sospensione di due mesi senza stipendio.**

### **IL PRECEDENTE**

**Se è vero che la giustizia non può permettersi due pesi e due misure,** il Giudice – nel caso di specie – **sottolinea un elemento chiave:** all'interno dello stesso Comando, in episodi analoghi, sono stati adottati criteri sanzionatori meno severi. In particolare, **un agente che aveva omesso il sequestro di un'auto guidata da un minorenne ritenuto vicino a un clan** era stato punito con **una sospensione di tre mesi, senza alcun licenziamento.**

Una disparità evidente, che ha contribuito alla decisione di **ricalibrare la sanzione** anche per le due vigilesse coinvolte.

**Avv. Michelealfredo Chiariello** Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti [www.avvmichelealfredochiariello.it](http://www.avvmichelealfredochiariello.it) e [www.studiolegalechiariello.it](http://www.studiolegalechiariello.it), nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.